

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 giugno 1998, n. 174. Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995. (G.U. n. 129 del 05-06-1998)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attivita' di giuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo";
Visto l'articolo 3, comma 2, della legge 19 aprile 1990, n. 85, concernente modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del giuoco del lotto;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante disposizione in materia di lotterie ed altri giuochi;
Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate garanzie;
Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze e che, su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che in tal caso il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998; Vista la comunicazione n. 3-3142/UCL del 15 maggio 1998 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a

il seguente regolamento: Capo I Norme generali

Art. 1. Esercizio delle scommesse 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giuochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport olimpici. 2. Agli effetti del presente regolamento assume la qualifica di gestore il CONI se direttamente organizza ed esercita l'attivita' di scommessa. E' considerato altresì gestore il concessionario che provvede con propria organizzazione all'esercizio delle scommesse.

Art. 2. Concessioni per l'esercizio delle scommesse 1. Il CONI puo' attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa a persone fisiche, societa' ed altri enti con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri: a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse; b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili; c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari; d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento; e) garanzia della liberta' di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, societa' o altri enti e del volume di scommesse raccogliibili da ciascun concessionario; f) previsione di modalita' di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze; g) durata non inferiore a sei anni; h) l'accettazione delle scommesse avviene nei locali nei quali non si svolgono attivita' diverse dalla accettazione di scommesse. 2. Il CONI, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle

concessioni che intende mettere a gara nell'anno successivo. 3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate, su proposta del CONI, le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento, anche nella ipotesi di cui al comma 9. 5. Il trasferimento della concessione e' consentito previa autorizzazione del Ministero delle finanze. 6. Se il concessionario e' costituito in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al CONI l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarita'. L'inosservanza delle condizioni di cui al presente comma comporta la decadenza della concessione. 7. Il CONI affida la gestione delle scommesse a totalizzatore o a quota fissa ai singoli soggetti di cui al comma 1, con propria delibera. La gestione delle scommesse a quota fissa e' affidata ad almeno due concessionari. 8. Il CONI, nel caso di singole concessioni a diversi soggetti, provvede all'autorizzazione di tutti i punti di accettazione. 9. Il CONI effettua direttamente la gestione del totalizzatore nazionale oppure l'affida a terzi con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria. E' vietata la partecipazione alla gara ai soggetti ai quali e' affidata, ai sensi dei commi precedenti, la concessione per l'esercizio delle scommesse. 10. Non e' ammessa la contemporanea titolarita', anche parziale, diretta o per interposta persona, di partecipazioni in societa' sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e di concessioni per l'accettazione delle scommesse.

Art. 3. Decadenza e revoca delle concessioni 1. Il CONI, d'intesa con il Ministero delle finanze, con propria delibera dichiara la decadenza dalla concessione: a) quando e' accertato il venire meno di uno dei requisiti o delle condizioni stabilite per l'attribuzione della concessione dal presente regolamento o dal relativo bando; b) quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2; c) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore; d) per inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 7. 2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1, il CONI revoca la concessione quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla convenzione, nonche' dalla normativa tributaria. 3. Il concessionario nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo' concorrere, ne' direttamente ne' per interposta persona ne' per il tramite di societa', nei tre anni successivi alla data di pubblicazione di detto provvedimento, all'attribuzione di nuove concessioni. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci di controllo delle societa' concessionarie.

Art. 4. Scommesse ammesse 1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa. 2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, e' ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le specifiche modalita' indicate nel presente regolamento. 3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra lo scommettitore ed il gestore delle scommesse. 4. L'unita' di scommessa e la scommessa minima sono fissate con delibera del CONI. 5. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore e qualunque forma di scommessa non contemplata nel presente regolamento. 6. Nuovi sistemi di scommessa, fra quelli effettuati al totalizzatore e a quota fissa, e nuove modalita' di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sono stabilite, anche, su proposta del CONI, con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5. Oggetto delle scommesse 1. Le scommesse hanno per oggetto i risultati parziali o finali di qualsiasi competizione sportiva di cui all'articolo 1, ovunque organizzata o svolta sotto il controllo del CONI. 2. Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purché riscontrabili ed esattamente determinabili dai referti arbitrali.

Art. 6. Programma ufficiale delle competizioni sportive 1. Il CONI, d'intesa col Ministero delle finanze, stabilisce quali sport, di anno in anno, e, con cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono ammessi alle scommesse. 2. Il CONI rende pubbliche le competizioni sportive oggetto delle scommesse con un programma ufficiale redatto periodicamente e comunicato al Ministero delle finanze. Tale programma costituisce il documento in riferimento al quale le scommesse sono accettate. In esso sono riportati per ogni avvenimento la data, l'ora d'inizio, il luogo di svolgimento, nonche' i tipi di scommessa ammessi e la relativa unita' base di scommesse. 3. Sulla base del programma ufficiale di cui al comma 2 il gestore redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del giuoco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. Il gestore pubblica settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le quote di apertura in relazione a ciascun evento oggetto di scommessa e le altre notizie utili per l'effettuazione delle scommesse. 4. Tutta l'attivita' sportiva e' riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse, La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliate sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

Art. 7. Accettazione delle scommesse 1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal CONI e dall'autorita' di pubblica sicurezza, secondo quanto

stabilito dal presente regolamento, il quale e' esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse. 2. E' vietata ogni forma di intermediazione. 3. Il termine dell'accettazione delle scommesse non puo' protrarsi oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva. 4. Le modifiche dell'orario di inizio delle competizioni comportano, in caso di posticipazione e se tempestivamente comunicate, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione, le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate.

Art. 8. Validita' delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto 1. La scommessa e' considerata valida quando il risultato dell'avvenimento e' convalidato sul campo e quando l'avvenimento e' rinviato ed effettuato il giorno successivo a quello in programma. La scommessa e' considerata non valida quando l'avvenimento non si e' svolto e quando nessun concorrente si e' classificato. 2. Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa e' comunque valida quando il risultato nella stessa pronosticabile e' gia' maturato sul campo, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento e' sospeso o annullato. 3. Nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre, e' consentita la sostituzione della scommessa prima dell'inizio dell'avvenimento; le scommesse non sostituite sono ritenute valide nei loro termini. 4. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti. 5. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente del risultato conseguito e convalidato sul campo, desunto dai referti arbitrali. Il risultato e' tempestivamente reso pubblico dal CONI; le eventuali modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate. 6. La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini con i quali e' stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce.

Art. 9. R i m b o r s i 1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso quando: a) nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia consentita la totalizzazione o il riscontro delle scommesse; b) la scommessa e' considerata non valida; c) si verifica l'ipotesi di cui al comma 4, dell'articolo 7. 2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono state accettate. 3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta della scommessa. 4. Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso se non chiede la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti da quello di effettuazione dell'ultimo avvenimento considerato nella scommessa medesima. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso subito dopo l'affissione del comunicato di cui al comma 2. I rimborsi non richiesti entro il termine predetto sono acquisiti dal CONI.

Art. 10. Ricevuta della scommessa 1. La scommessa accettata e' certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalita' di cui all'articolo 15. 2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non puo' essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso. 3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta che gli estremi della scommessa sono conformi alla richiesta; non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello. 4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa e' immediatamente annullata. 5. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, e' consentita la sostituzione di una ricevuta con altra di uguale importo, previo annullamento della precedente ricevuta. 6. Se si riscontra, prima della chiusura dell'accettazione del giuoco, che una ricevuta e' priva dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso, o e' illeggibile, la scommessa puo' essere annullata a richiesta dello scommettitore.

Art. 11. Pagamento delle vincite 1. Il pagamento delle scommesse vincenti e' effettuato subito dopo la convalida del risultato e la diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore e dopo la convalida del risultato per le scommesse a quota fissa, unicamente dietro presentazione della ricevuta delle stesse. Non puo' procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. L'importo pagato per vincita, la data e l'orario dell'avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta delle scommesse. 2. Il pagamento delle scommesse vincenti al totalizzatore, di importo unitario superiore a L. 30.000.000, e' effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo alla diramazione delle quote. 3. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove e' stata effettuata la scommessa. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della gara oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dal CONI.

Art. 12. Attribuzione dei proventi 1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi al CONI, al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale.

Art. 13. Ufficio competente 1. Competente per l'accertamento dell'imposta unica e' l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si svolge l'attivita' di accettazione delle scommesse relative alle gare sportive. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate e' competente l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. 2. I funzionari del Ministero delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi e' consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

Art. 14. Dichiarazione d'inizio di attivita' 1. I concessionari per l'esercizio delle scommesse muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presentano, prima dell'inizio dell'attivita', anche in via telematica, la dichiarazione di inizio di attivita', redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate, all'ufficio competente e prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta. 2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attivita' adottati dal CONI sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al CONI per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 15. Modalita' di emissione delle ricevute delle scommesse 1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al sistema centrale, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa. 2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 16. Liquidazione e pagamento dell'imposta 1. A chiusura di ogni giornata di gara, il sistema provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte al totalizzatore e accettate a quota fissa. 2. Il gestore versa l'imposta unica, calcolata con l'aliquota del 5 per cento sull'intero importo pagato per ogni singola scommessa, alla sezione competente di tesoreria provinciale dello Stato negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento e' effettuato secondo le modalita' indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 3. Il gestore puo' delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.

Art. 17. Rapporti con altri tributi 1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' compresa nell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. 2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Capo II Scommesse a totalizzatore

Art. 18. Tipi di scommesse ammesse 1. Le scommesse ammesse a totalizzatore sono le seguenti: a) singola: il pronostico indica il verificarsi di uno degli eventi proposti sull'avvenimento oggetto della scommessa; b) plurima: il pronostico indica da due a sei dei primi classificati dell'avvenimento oggetto della scommessa. Nel proporre la scommessa e' specificato: 1) il numero degli eventi da pronosticare; 2) se il pronostico e' espresso indicando l'esatto ordine di piazzamento (scommessa in ordine) o se e' espresso indicando i classificati qualunque sia il loro ordine di piazzamento (ordine libero); c) multipla: il pronostico indica tutti gli esiti di tutti gli avvenimenti oggetto della scommessa; d) totomultipla: tipo particolare di multipla, specificatamente disciplinato negli articoli da 27 a 29, nel quale il pronostico indica gli esiti da uno a sei degli avvenimenti oggetto della scommessa.

Art. 19. Programma scommesse 1. Ogni gestore redige e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, scelti tra quelli riportati nel programma di cui all'articolo 6, i tipi di scommessa ammessi, le unita' di scommessa ed il minimo di scommessa. Tale programma indica inoltre la data e l'orario di apertura e chiusura dell'accettazione delle scommesse. 2. Per la totomultipla il programma contiene da un minimo di 6 ad un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi di totomultipla ammessi e specifica per ciascun avvenimento gli eventi scommettibili.

Art. 20. Calcolo delle quote 1. Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa. 2. Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra intera seguita da un solo decimale; i decimali successivi per troncamento, sono a favore del CONI. Il calcolo delle quote, ad eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 28, e' effettuato come segue per ciascun tipo di scommessa: a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento detratto l'importo del prelievo; b) il quoziente ottenuto dividendo il disponibile a vincite per l'ammontare totalizzato sull'evento o combinazione vincente costituisce la quota per quel tipo di scommessa. 3. Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una lira.

Art. 21. Scommessa singola - parita' 1. Nel caso di esito di parita' nell'avvenimento oggetto della scommessa singola, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificati in parita'.

Art. 22. Scommessa plurima La scommessa plurima a totalizzatore e' la seguente: a) P2. pronostico sui primi due classificati; b) P3. pronostico sui primi tre classificati; c) P4. pronostico sui primi quattro classificati; d) P5. pronostico sui primi cinque classificati; e) P6. pronostico sui primi sei classificati.

Art. 23. Scommessa plurima in ordine - parita' 1. In caso di esito di parita', non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate le seguenti ipotesi: a) P2. parita' tra due o piu'

concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine due dei concorrenti classificati in parita'; b) P2. parita' tra due o piu' concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo posto il concorrente primo classificato ed al secondo posto uno qualunque dei concorrenti classificati in parita'; c) P3. parita' tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti con un'unica quota, le scommesse che indicano ai primi due posti, in qualsiasi ordine, i concorrenti classificati in parita' ed esattamente al terzo posto il concorrente terzo classificato; d) P3. parita' tra tre o piu' concorrenti al primo posto: sono vincenti con un'unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine tre dei concorrenti classificati in parita'; e) P3. parita' di due o piu' concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con una unica quota, le scommesse che indicano, al primo posto il concorrente classificato primo e, comunque, due dei concorrenti classificati in parita' al secondo posto; f) P3. parita' tra due o piu' concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo e secondo posto i concorrenti primo e secondo classificato ed al terzo posto uno dei concorrenti classificati in parita'. 2. Per gli esiti di parita' relativi alle scommesse plurime P4, P5 e P6, si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 24. Scommessa plurima in ordine libero - parita' 1. In caso di esito di parita', non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate le seguenti ipotesi: a) P2. parita' di due o piu' concorrenti al primo posto: sono vincenti, con una unica quota, le scommesse che indicano due dei concorrenti classificati, in parita' al primo posto; b) P2. parita' di due o piu' concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano il concorrente classificato primo e uno dei concorrenti classificato secondo in parita'; c) P3. parita' di due concorrenti al primo posto: sono vincenti con un'unica quota, le scommesse che indicano i due concorrenti classificati in parita' al primo posto ed il concorrente classificato terzo; d) P3. parita' di tre o piu' concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano tre dei concorrenti classificati in parita'; e) P3. parita' di due o piu' concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con una unica quota, le scommesse che indicano il concorrente classificato al primo posto e due dei concorrenti classificati in parita' al secondo posto; f) P3. parita' di due o piu' concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano i due concorrenti classificati ai primi due posti e uno dei concorrenti classificato terzo in parita'. 2. Per gli esiti di parita' relativi alle scommesse plurime P4, P5 e P6, si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 25. Scommessa plurima - risultato nelle competizioni 1. Se in un avvenimento oggetto della scommessa plurima i concorrenti classificati sono in numero inferiore ai concorrenti pronosticati, sono considerate vincenti le scommesse che indicano i concorrenti classificati, nell'ordine se la scommessa e' in ordine o in qualsiasi ordine se la scommessa e' a ordine libero.

Art. 26. Scommessa multipla - parita' e validita' 1. Nel caso di esito di parita' nell'avvenimento oggetto della scommessa multipla, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificato in parita'. 2. Le scommesse multiple che hanno per oggetto uno o piu' avvenimenti considerati non svolti o in cui nessun concorrente e' classificato sono ritenute valide e vincenti nella parte in cui sono indicati esattamente gli esiti dei rimanenti avvenimenti.

Art. 27. Totomultipla - scommesse vincenti 1. Una totomultipla e' vincente quando, per tutti gli avvenimenti nella stessa considerati, i risultati convalidati sul campo corrispondono all'evento pronosticato. 2. Se un avvenimento compreso nel programma di cui all'articolo 19 risulta non svolto o senza alcun concorrente classificato, la quota per tale avvenimento e' posta pari ad 1 e tutti i possibili eventi dello stesso si considerano verificati. Le scommesse totomultiple che hanno per oggetto uno o piu' di tali avvenimenti sono considerate vincenti se indicano esattamente l'esito dei rimanenti avvenimenti pronosticati nella scommessa.

Art. 28. Totomultipla - procedura di calcolo delle quote 1. Le quote, indicate per ogni avvenimento sulla base di una lira con troncamento alla seconda cifra decimale, sono comprensive della puntata. I conteggi sono eseguiti con troncamento alla sesta cifra decimale. Gli importi derivanti dai troncamenti sono a favore del CONI. 2. La determinazione delle quote avviene secondo le seguenti modalita': a) ogni scommessa totomultipla viene registrata in tutti i suoi termini; b) su ogni avvenimento indicato nella totomultipla viene totalizzato, per tipo di scommessa, l'importo corrispondente al totale della scommessa, diviso per il numero degli avvenimenti pronosticati; c) l'individuazione delle scommesse vincenti avviene una volta conosciuti gli eventi vincenti; d) il numero delle unita' di scommessa vincenti si determina separatamente per ogni tipo di scommessa; e) il disponibile a vincite si determina per ogni tipo di totomultipla e per ogni avvenimento, detraendo dal totale scommesso il prelievo globale; f) in caso di assenza di vincite su un avvenimento, il disponibile a vincite e' ripartito, proporzionalmente, tra gli altri avvenimenti; g) nel caso di assenza di vincite su un tipo di scommessa su un avvenimento, il disponibile a vincite e' ripartito proporzionalmente sugli altri tipi di scommesse; h) per ogni singolo avvenimento il calcolo della quota ponderata provvisoria avviene secondo le seguenti modalita': 1) le unita' vincenti di tutti i tipi sono sommate; 2) per ogni tipo si calcola un parametro ottenuto moltiplicando il disponibile a vincite per il numero degli avvenimenti che quel tipo di scommessa contempla; 3) la somma dei parametri di cui al punto 2, e' divisa per il totale del disponibile sull'avvenimento. Così operando si ottiene un secondo parametro chiamato in prosieguo P; 4) il totale disponibile per vincite dell'avvenimento si divide per il totale delle vincite calcolate al punto 1; 5) si effettua la radice ptesima

sul risultato della divisione di cui al punto 4, ottenendo così la quota di prima approssimazione riferita all'avvenimento; 6) si verifica il totale dei pagamenti teorici. Tale totale si ottiene dando un valore provvisorio alle unità vincenti di ogni tipo di scommessa moltiplicandole per la quota provvisoria tante volte quanti sono i termini che quel tipo di scommessa contempla; 7) si confronta il totale dei pagamenti teorici con il disponibile per vincite e se la differenza supera l'unità di scommessa si procede all'affinamento successivo della quota; i) le quote definitive ottenute non sono mai inferiori ad 1; l) in caso di esito di parità, non esplicitamente proposta come evento pronosticabile, sono considerate vincenti le scommesse che indicano gli eventi coinvolti nella parità stessa.

Art. 29. Totomultipla - calcolo della vincita 1. L'importo della vincita di una totomultipla è determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni avvenimento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l'importo scommesso. 2. L'importo da pagare allo scommettitore è arrotondato per troncamento alle mille lire. Gli importi derivanti dai troncamenti sono in favore del CONI.
Capo III Scommesse a quota fissa

Art. 30. Caratteristiche delle scommesse 1. Possono essere effettuate scommesse singole sugli esiti di un solo avvenimento e scommesse multiple (martingale) su diversi esiti di uno o più avvenimenti. 2. L'importo delle unità di scommessa è fissato nel programma.

Art. 31. Programma scommesse e quote 1. Ogni gestore predispone e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma di avvenimenti ed eventi scelti tra quelli previsti nel programma di cui all'articolo 6, sui quali sono accettate le scommesse. Per ogni avvenimento od evento, il programma indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse. 2. Ogni evento oggetto di scommessa riporta l'indicazione della quota che sarà pagata in caso di esatto pronostico. Le quote sono rapportate ad una lira ed indicate con una cifra intera seguita da un massimo di due decimali. Tali quote sono comprensive della restituzione della posta. 3. Nel programma sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple.

Art. 32. Calcolo della vincita di una multipla 1. Se gli esiti dei vari avvenimenti sono legati in una unica scommessa (scommessa multipla o martingala), questa risulta vincente solo se verificano tutti i risultati pronosticati negli avvenimenti indicati nella scommessa. In tal caso l'importo della vincita è determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni evento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l'importo scommesso. 2. L'importo della vincita è maggiorato del 5 per cento per le scommesse quadruple e quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni termine della scommessa multipla oltre i cinque. La maggiorazione non può comunque consentire vincite superiori ai massimali fissati all'articolo 34.

Art. 33. Percentuale di allibramento 1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni evento di un singolo avvenimento. 2. Le quote offerte dal gestore, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione, purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni: a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 112; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento; b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 130; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento; c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 145; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento.

Art. 34. Massimali di pagamento 1. La vincita massima di ogni scommessa non può superare l'importo di 100 volte la posta per la scommessa su un singolo evento, mentre per la scommessa su più eventi (multipla o martingala) la vincita massima non può superare il prodotto tra il numero degli eventi giocati ed il numero 80, con un massimo comunque di 400 volte.

Art. 35. Minimi di accettazione 1. Il gestore accetta scommesse il cui importo da origine ad una vincita, in base alle quote offerte, non superiore al prodotto dell'unità minima di scommessa per il massimale relativo al tipo di scommessa. Tale obbligo comunque non sussiste per le scommesse il cui importo da origine ad una vincita superiore a lire 10.000.000.

Art. 36. P a r i t à 1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento è determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento è ricompreso.

Art. 37. Validità della scommessa multipla 1. Se uno o più avvenimenti oggetto della scommessa multipla non si sono svolti o nessun concorrente si è classificato, tali avvenimenti assumono quota uguale a 1, ed è ritenuta valida e vincente la scommessa nella parte in cui indica esattamente gli esiti dei rimanenti avvenimenti. Capo IV Soluzione delle controversie e disposizione transitoria

Art. 38. Soluzione delle controversie 1. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte, per la loro soluzione, all'autorità giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, con reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore. 2. La commissione decide, sentite le parti, entro quindici giorni dalla ricezione del reclamo,

con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva. 3. Nel caso di rigetto del reclamo puo' essere adita l'autorita' giudiziaria ordinaria. 4. La commissione e' composta da un magistrato appartenente all'ordinamento giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica di consigliere della Corte di cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente del Ministero delle finanze, da un dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da due esperti proposti dal CONI. 5. Per ogni membro e' nominato un supplente. 6. Le decisioni possono essere assunte solo in presenza di tre membri, compreso il presidente.

Art. 39. Disposizione transitoria 1. Su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse e' effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle commissioni parlamentari competenti per materia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 giugno 1998 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1998 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 253 N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 16 febbraio 1942, n. 426, reca: "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)". - Il D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, recante "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro. - Il D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, reca: "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attivita' di gioco". - Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". - La legge 19 aprile 1990, n. 85, reca: "Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto". Il testo del comma 2 dell'art. 3 e' il seguente: "2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonche' i relativi criteri e modalita' possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze". - Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, reca: "Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994". Il testo del comma 1 dell'art. 11 e' il seguente: "1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione". - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Il testo dei commi 229, 230 e 231 dell'art. 3 e' il seguente: "229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate garanzie. 230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. 231. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le quote dell'introito derivante dall'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa di nuova istituzione, al netto dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni della quota attribuita al concessionario e degli oneri di diretta imputazione del concedente spettanti allo Stato e al CONI. Dette quote sono destinate, per almeno il 50 per cento, d'intesa con le regioni e le province autonome, a favorire la diffusione dell'attivita' sportiva nel Paese, attraverso interventi sulle infrastrutture sportive segnatamente nelle zone piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale". - Il testo dei commi 25 e 26 dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", che ha modificato il testo dei commi 230 e 231 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente: "25. All'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con tale regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la

copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materie. 26. Il comma 231 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: "231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita' agonistiche federali". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo dell'art. 17 e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concernente "Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti" e' il seguente: "Art. 10 (Costituzione e affidazione). - Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo societa' sportive costituite nella forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata. L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella societa' per il perseguimento esclusivo dell'attivita' sportiva. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2330 del codice civile, la societa' deve ottenere l'affiliazione da una o da piu' federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11. L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote. L'affiliazione puo' essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attivita' sportiva. Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso". Nota all'art. 12: - La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca: "Istituzione di un'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496". Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' il seguente: "Art. 88. - Non puo' essere concessa licenza per l'esercizio di scommessa, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara. Le societa' di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto della societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa' stesse. I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 5.000". Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 6

della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, concernente "Istituzione di un'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496" e' il seguente: "Art. 6. - L'ammontare dell'imposta di cui all'art. 1 e' iscritto nel bilancio dell'entrata: per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie; per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette; per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvedera' a ripartire i 18/25 tra i comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai comuni stessi a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad affidare con proprio decreto alla Societa' italiana degli autori ed editori, alle condizioni da stabilire mediante apposita convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai comuni sulla imposta unica sui giochi, di cui al precedente comma". - Il testo dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' il seguente: "Art. 230. - I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in danaro effettivo. Le somme da versarsi in danaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti. Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei conti amministrativi e giudiziari. Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali "dedicati" intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito a loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal Direttore generale del Tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica la procedura di cui all'art. 233". Note all'art 17: - Il testo del sesto comma dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e' il seguente: "L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge". - Il testo del primo comma, n. 6), dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e' il seguente: "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta: 1) - 5) (omissis); 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, nonche' all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giocate". Nota all'art. 39: - Il testo del comma 78 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' il seguente: "78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e' ispirato ai seguenti principi: a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi; b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie; c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento, tra le amministrazioni; d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali".